



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 17 agosto 2020

## **Detrazione IRPEF per interventi di recupero cooperative a proprietà indivisa**

*Risposta AE ad interpello 215 del 14 luglio 2020.*

I soci possono fruire della detrazione dal momento di accettazione della domanda di assegnazione, per le parti comuni la stessa compete per l'anno di effettuazione del bonifico e limitatamente delle quote imputate al socio.

Nel caso di variazione della titolarità della quota la detrazione IRPEF relativa agli interventi di recupero edilizio **non viene trasferita** in capo al nuovo socio, gli stessi, infatti, sono solo detentori e non proprietari degli immobili.

In qualità di detentore dell'immobile il socio può fruire anche del cosiddetto **bonus mobili**.

Se la cooperativa, oltre a ristrutturare gli immobili da assegnare ai soci, procede a realizzare appartamenti da cedere a terzi, agli acquirenti degli stessi spetta, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis* comma 3 del TUIR.

Ai fini della detrazione può bastare un'attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione che indichi, secondo criteri oggettivi, gli importi relativi a ciascuna tipologia di intervento.